

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE
"Associazione HABIBI – Associazione di Promozione Sociale"

TITOLO I – DENOMINAZIONE, SEDE, FINALITÀ, OGGETTO, DURATA

PROPOSTA NUOVO STATUTO	STATUTO ATTUALE
<p style="text-align: center;">ART. 1 COSTITUZIONE, DENOMINAZIONE E NORMATIVA APPLICABILE</p> <p>1. Ai sensi degli articoli 35 e seguenti del d.lgs. 3 luglio 2017, n. 117 (il “Codice del Terzo Settore”, d’ora innanzi “CTS”), è costituita l’associazione non riconosciuta di promozione sociale "HABIBI - Associazione di Promozione Sociale" o, in forma abbreviata “HABIBI - APS”.</p> <p>2. L’Associazione è disciplinata dal presente statuto (d’ora innanzi, lo “Statuto”), dal CTS, dal Codice civile e da ogni altra applicabile normativa, di natura primaria o secondaria (d’ora innanzi, la “Normativa Applicabile”).</p> <p>3. L’Associazione favorisce, nel modo più ampio possibile, la partecipazione degli Associati alla organizzazione e all’attività dell’Associazione.</p> <p>4. L’Associazione indica gli estremi di iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo settore, una volta formalmente istituito e operativo, negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico.</p>	<p style="text-align: center;">ART. 1 COSTITUZIONE SEDE E DENOMINAZIONE</p> <p>1. Ai sensi delle disposizioni vigenti, è costituita l’associazione denominata "HABIBI ", con sede in Sansepolcro (AR) in Via XXV Aprile n. 66, come da Atto costitutivo del 17 settembre 2013, da intendersi quale parte integrante del presente statuto.</p> <p>2. L’Associazione è disciplinata dagli art. 36 e ss Cod. Civ. e dal presente Statuto</p>
<p style="text-align: center;">ART. 2 SEDE</p> <p>1. L’Associazione ha sede in Sansepolcro (AR) in Via XXV Aprile n. 66.</p> <p>2. Il Consiglio Direttivo può istituire e sopprimere, in Italia e all’estero, uffici direzionali e operativi, filiali, succursali, agenzie, stabilimenti o unità locali, produttive e direzionali, comunque denominate.</p>	<p style="text-align: center;">.</p>
<p style="text-align: center;">ART. 3 SCOPO</p> <p>1. "HABIBI - APS" è un’associazione di promozione sociale, apartitica, aconfessionale costituita per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento, in via esclusiva o principale, di una o più attività di interesse generale in forma di azione volontaria o di erogazione gratuita di denaro, beni o servizi.</p>	<p style="text-align: center;">ART. 3 SCOPO E OGGETTO SOCIALE</p> <p>1. "HABIBI" è un’associazione di promozione sociale, apartitica, aconfessionale e senza fini di lucro, non controllata né in alcun modo collegata ad enti con finalità di lucro; ogni provento, anche derivante da attività commerciali accessorie o da altre forme di autofinanziamento, deve essere destinato a fini istituzionali.</p>

<p>Essa non è controllata né in alcun modo collegata ad enti con finalità di lucro; ogni provento, anche derivante da attività commerciali accessorie o da altre forme di autofinanziamento, deve essere destinato a fini istituzionali.</p>	
<p style="text-align: center;">ART. 4 OGGETTO</p> <p>1. L'Associazione ha per oggetto lo svolgimento, in via esclusiva o principale, in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri Associati o delle persone aderenti agli enti Associati, delle seguenti attività di interesse generale:</p> <p>a) promuovere e favorire iniziative culturali, sociali, artistiche, di solidarietà, finalizzate alla conoscenza della storia, cultura e delle tradizioni della Terra Santa e del Medio Oriente, e dei popoli che la abitano, nonché delle diverse tradizioni religiose ivi presenti;</p> <p>b) promuovere ogni iniziativa volta alla sensibilizzazione verso le problematiche della Terra Santa e dei paesi del Medio Oriente, per favorire una cultura di pace tra i popoli che abitano la regione;</p> <p>c) promuovere iniziative di solidarietà sociale in tutti i campi inerenti allo sviluppo e alla tutela della persona, con particolare riferimento ai bisogni delle popolazioni della Terra Santa e degli altri popoli medio-orientali ivi abitanti;</p> <p>d) promuovere e perseguire la cooperazione internazionale per lo sviluppo, la pace, l'aiuto umanitario, la solidarietà internazionale, nel riconoscimento della centralità della persona umana, nella sua dimensione individuale e comunitaria, con particolare riguardo allo sradicamento della povertà, alla riduzione delle disuguaglianze, al miglioramento delle condizioni di vita delle popolazioni, alla promozione di uno sviluppo sostenibile, alla tutela e affermazione dei diritti umani, alla dignità dell'individuo, all'uguaglianza di genere, alle pari opportunità, ai principi di democrazia e dello Stato di diritto, alla prevenzione dei conflitti, al sostegno ai processi di pacificazione, di riconciliazione, di stabilizzazione post-conflitto, di consolidamento e rafforzamento delle istituzioni democratiche, agendo nel rispetto degli standard internazionali in materia</p>	<p style="text-align: center;">ART. 4 ATTIVITA' DELL'ASSOCIAZIONE</p> <p>2. L'Associazione, si propone:</p> <p>a) di promuovere e favorire iniziative culturali, sociali, artistiche di solidarietà finalizzate alla conoscenza della storia, cultura e delle tradizioni della Terra Santa, e dei popoli che la abitano, nonché delle diverse tradizioni religiose ivi presenti;</p> <p>b) di promuovere ogni iniziativa volta alla sensibilizzazione verso le problematiche della Terra Santa, per favorire una cultura di pace tra i popoli che abitano la regione;</p> <p>c) di promuovere iniziative di solidarietà sociale in tutti i campi inerenti lo sviluppo e la tutela della persona, con particolare riferimento ai bisogni delle popolazioni della Terra Santa;</p> <p>d) la cooperazione internazionale per lo sviluppo, la pace, l'aiuto umanitario, la solidarietà internazionale, nel riconoscimento della centralità della persona umana, nella sua dimensione individuale e comunitaria, con particolare riguardo allo sradicamento della povertà, alla riduzione delle disuguaglianze, al miglioramento delle condizioni di vita delle popolazioni, alla promozione di uno sviluppo sostenibile, alla tutela e affermazione dei diritti umani, alla dignità dell'individuo, all'uguaglianza di genere, alle pari opportunità, ai principi di democrazia e dello Stato di diritto, alla prevenzione dei conflitti, al sostegno ai processi di pacificazione, di riconciliazione, di stabilizzazione post-conflitto, di consolidamento e rafforzamento delle istituzioni democratiche, agendo nel rispetto degli standard internazionali in materia di diritti umani, responsabilità sociale e tutela ambientale.</p> <p>e) promuovere, sostenere ed agevolare visite, viaggi, pellegrinaggi in Terra Santa.</p>

<p>di diritti umani, responsabilità sociale e tutela ambientale.</p> <p>e) per gli scopi di cui sopra, promuovere, sostenere ed agevolare visite, viaggi nei Paesi in cui opera.</p> <p>2. L'Associazione può assumere tutte le iniziative e porre in essere tutti gli atti, compatibili con la propria natura quale configurata dalla normativa vigente e applicabile e dal presente statuto, idonei alla concreta attuazione dell'oggetto e degli scopi indicati nel presente articolo e nel precedente articolo 3.</p> <p>A titolo esemplificativo, può:</p> <p>a) promuovere, istituire, sviluppare realizzare e svolgere, anche per conto di terzi, iniziative, analisi, ricerche, studi, pubblicazioni, premi, borse di studio, manifestazioni, convegni, seminari, eventi culturali, dibattiti pubblici, trasmissioni televisive, radiofoniche e multimediali, attività editoriali e di formazione professionale;</p> <p>b) realizzare e divulgare prodotti editoriali, di editoria elettronica e multimediale;</p> <p>c) organizzare e gestire siti internet, reti telematiche, centri di programmazione e archiviazione dati, portali informatici, biblioteche e librerie informatiche e tradizionali;</p> <p>d) stipulare ogni opportuno atto, contratto e convenzione con soggetti pubblici e privati, funzionale al raggiungimento degli scopi di cui al precedente articolo 3;</p> <p>e) promuovere la costituzione di una o più fondazioni, associazioni, consorzi o società ritenuti opportuni o necessari al miglior svolgimento dell'oggetto e raggiungimento degli scopi di cui al precedente articolo 3, e acquisirne, detenerne o assumerne, direttamente o indirettamente, partecipazioni o interessenze, nel rispetto dei requisiti e nei limiti stabiliti dalla legge e in particolare dal CTS;</p> <p>f) amministrare e gestire i beni mobili e immobili di cui sia proprietaria, locatrice, comodataria, usufruttuaria o di cui comunque sia nel legittimo possesso, anche per concessione amministrativa, in modo funzionale al raggiungimento dei propri scopi;</p> <p>g) acquisire e cedere, anche su licenza, marchi, brevetti e altri diritti di privativa inerenti all'attività svolta;</p> <p>h) gestire un eventuale spaccio ad uso</p>	<p>1. L'Associazione può assumere tutte le iniziative e porre in essere tutti gli atti, compatibili con la propria natura quale configurata dalla normativa vigente e applicabile e dal presente statuto, idonei alla concreta attuazione dell'oggetto e degli scopi indicati nel precedente articolo 3. A titolo esemplificativo, può:</p> <p>a) promuovere, istituire, sviluppare realizzare e svolgere, anche per conto di terzi, iniziative, analisi, ricerche, studi, pubblicazioni, premi, borse di studio, manifestazioni, convegni, seminari, eventi culturali, dibattiti pubblici, trasmissioni televisive, radiofoniche e multimediali, attività editoriali e di formazione professionale;</p> <p>b) realizzare e divulgare prodotti editoriali, di editoria elettronica e multimediale;</p> <p>c) organizzare e gestire siti internet, reti telematiche, centri di programmazione e archiviazione dati, portali informatici, biblioteche e librerie informatiche e tradizionali;</p> <p>d) stipulare ogni opportuno atto, contratto e convenzione con soggetti pubblici e privati, funzionale al raggiungimento degli scopi di cui al precedente articolo 3;</p> <p>e) promuovere la costituzione di una o più fondazioni, associazioni, consorzi o società ritenuti opportuni o necessari al miglior svolgimento dell'oggetto e raggiungimento degli scopi di cui al precedente articolo 2, e acquisirne, detenerne o assumerne, direttamente o indirettamente, partecipazioni o interessenze;</p> <p>f) amministrare e gestire i beni mobili e immobili di cui sia proprietaria, locatrice, comodataria, usufruttuaria o di cui comunque sia nel legittimo possesso, anche per concessione amministrativa, in modo funzionale al raggiungimento dei propri scopi;</p> <p>g) acquisire e cedere, anche su licenza, marchi, brevetti e altri diritti di privativa inerenti all'attività svolta;</p> <p>h) gestire un eventuale spaccio ad uso esclusivamente dei soci per la somministrazione di alimenti pronti e bevande che diventi il punto d'incontro ed il luogo dove vengono ideate ed</p>
--	--

<p>esclusivamente degli associati per la somministrazione di alimenti pronti e bevande che diventi il punto d'incontro ed il luogo dove vengono ideate ed organizzate le varie iniziative dell'associazione;</p> <p>i) in modo complementare e in diretta attuazione dell'attività istituzionale organizzare iniziative, ricevere contributi e/o finanziamenti pubblici e/o privati, raccogliere sponsorizzazioni e promuovere raccolte fondi;</p> <p>l) può inoltre compiere tutte le operazioni mobiliari, immobiliari, commerciali e finanziarie consentite dalla sua natura e ritenute necessarie o utili per il perseguimento dei propri scopi.</p> <p>3. In via secondaria e strumentale, l'Associazione può svolgere "attività diverse" rispetto all'attività che costituisce il suo oggetto principale. Tali "attività diverse" devono essere svolte secondo i criteri e i limiti prescritti ai sensi dell'art. 6, comma 1, CTS.</p>	<p>organizzate le varie iniziative dell'associazione;</p> <p>i) in modo complementare e in diretta attuazione dell'attività istituzionale organizzare iniziative, ricevere contributi e/o finanziamenti pubblici e/o privati, raccogliere sponsorizzazioni e promuovere raccolte fondi;</p> <p>l) può inoltre compiere tutte le operazioni mobiliari, immobiliari, commerciali e finanziarie consentite dalla sua natura e ritenute necessarie o utili per il perseguimento di propri scopi.</p> <p>2. L'Associazione per il raggiungimento degli scopi associativi può avvalersi della collaborazione di professionisti, lavoratori dipendenti e/o autonomi, potrà erogare compensi e rimborsi conformemente alla legislazione vigente.</p>
<p style="text-align: center;">ART. 5 VOLONTARI E LAVORATORI DIPENDENTI</p> <p>1. L'Associazione si avvale, in modo prevalente, dell'attività di volontariato dei propri Associati ai sensi dell'art. 17 CTS o delle persone aderenti agli enti Associati.</p> <p>2. L'Associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, fatto comunque salvo quanto disposto dall'articolo 17, comma 5, CTS, solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento dell'attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al cinquanta per cento del numero dei volontari o al cinque per cento del numero degli associati.</p>	
<p style="text-align: center;">ARTICOLO 6 DURATA</p> <p>1. L'Associazione ha durata indeterminata e potrà essere sciolta solo con delibera dell'assemblea straordinaria dei soci, come previsto dall'art. 32 del presente statuto.</p>	<p style="text-align: center;">ART. 2 DURATA</p> <p>1. L'Associazione ha durata illimitata nel tempo e potrà essere sciolta solo con delibera dell'assemblea straordinaria dei soci, come previsto dall'art. 28 del presente statuto.</p>

TITOLO II – ASSOCIATI

<p style="text-align: center;">ART. 7 GLI ASSOCIATI</p> <p>1. Sono membri dell'Associazione (d'ora innanzi, lo "Associato" o, al plurale, gli "Associati") i soggetti che hanno partecipato alla stipula dell'atto costitutivo dell'Associazione nonché i soggetti che, secondo lo Statuto e la Normativa Applicabile, sono ammessi a parteciparvi come Associati e fintanto che non si verifichi una causa di cessazione della loro qualità di Associati.</p> <p>2. L'Associazione presuppone l'esistenza, quali Associati, di almeno sette persone fisiche oppure di almeno tre Associazioni di Promozione Sociale.</p> <p>3. La qualità di Associato è a tempo indeterminato e cessa solo per le cause previste dal successivo articolo 9 o dalla Normativa Applicabile.</p> <p>4. L'Associazione è aperta a tutti coloro che, interessati alla realizzazione delle finalità istituzionali, ne condividano lo spirito e gli ideali.</p> <p>5. L'adesione all'Associazione è volontaria ed avviene secondo le modalità di cui al successivo art. 8.</p>	<p style="text-align: center;">ART. 5 I SOCI</p> <p>1. L'Associazione è aperta a tutti coloro che, interessati alla realizzazione delle finalità istituzionali, ne condividano lo spirito e gli ideali.</p> <p>2. L'adesione all'Associazione è volontaria ed avviene secondo le modalità di cui al successivo art. 6.</p>
<p style="text-align: center;">ART. 8 MODALITA' DI AMMISSIONE DEGLI ASSOCIATI</p> <p>1. L'ammissione ad associato è subordinata alla presentazione di apposita domanda da parte degli interessati. Per i minorenni la domanda deve essere presentata in loro nome e per conto da chi ne esercita la responsabilità genitoriale.</p> <p>2. Sulle domande di ammissione si pronuncia il Consiglio Direttivo, il quale deve entro sessanta giorni motivare l'eventuale deliberazione di rigetto della domanda e comunicarla agli interessati. Se entro il decimo giorno successivo alla scadenza del predetto termine di sessanta giorni la deliberazione assunta dal Consiglio Direttivo in ordine alla domanda non sia comunicata al soggetto che l'ha presentata, la domanda si intende accettata.</p> <p>3. In ogni caso di respingimento della domanda, il soggetto che l'ha presentata può presentare ricorso al Collegio dei Probiviri, il quale delibera entro trenta giorni dal ricevimento del ricorso.</p>	<p style="text-align: center;">ART. 6 MODALITA' DI AMMISSIONE DEI SOCI</p> <p>1. L'ammissione a socio è subordinata alla presentazione di apposita domanda da parte degli interessati. Per i minorenni la domanda deve essere presentata in loro nome e per conto da chi ne esercita la patria potestà.</p> <p>2. Sulle domande di ammissione si pronuncia il Consiglio Direttivo, le eventuali reiezioni debbono essere motivate.</p> <p>3. Il Consiglio Direttivo cura l'annotazione dei nuovi aderenti nel libro soci.</p>

<p>4. Il soggetto che ha presentato la domanda assume la qualità di Associato con effetto dal giorno in cui riceve la comunicazione dell'accoglimento della medesima.</p> <p>5. Il Consiglio Direttivo cura l'annotazione dei nuovi aderenti nel libro Associati.</p>	
<p style="text-align: center;">ART. 9</p> <p style="text-align: center;">PERDITA DELLA QUALIFICA DI ASSOCIATO</p> <p>1. La qualità di associato si perde per decesso, per esclusione o per recesso.</p> <p>2. Qualunque Associato può, in qualsiasi momento, comunicare per iscritto la sua volontà di recedere dall'Associazione e di cessare conseguentemente la sua qualità di Associato. La dichiarazione di recesso può non riportare la motivazione che ha indotto l'Associato a comunicare il proprio recesso. La comunicazione di recesso deve essere effettuata mediante lettera raccomandata o con posta elettronica certificata. La dichiarazione di recesso ha efficacia immediata dal momento della ricezione della comunicazione di recesso da parte dell'Associazione. Il recesso non estingue gli obblighi originatisi in capo all'Associato anteriormente al momento di efficacia del recesso. In particolare, l'Associato che recede è tenuto al pagamento dell'intera quota annuale dovuta per l'esercizio nel quale viene effettuata la comunicazione di recesso.</p> <p>3. L'esclusione degli Associati è deliberata dall'Assemblea a maggioranza assoluta dei membri aventi diritto al voto, escluso l'interessato, solo per gravi motivi ed in particolare:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) per comportamento gravemente contrastante con gli scopi dell'Associazione; 2) per persistenti violazioni degli obblighi statutari e regolamentari; 3) quando, in qualunque modo, arrechino danni morali o materiali all'Associazione; 4) per mancato pagamento della quota associativa annuale per due anni consecutivi, salvo facoltà di sanatoria delle morosità contestate entro 30 (trenta) giorni dalla contestazione. <p>Prima di procedere all'esclusione devono essere contestati per iscritto al socio gli addebiti che allo stesso vengono mossi, consentendo facoltà di replica. La deliberazione di esclusione</p>	<p style="text-align: center;">ART. 7</p> <p style="text-align: center;">PERDITA DELLA QUALIFICA DI SOCIO</p> <p>1. La qualità di socio si perde per decesso, per esclusione, per decadenza o per recesso.</p> <p>2. Il recesso da parte dei soci deve essere comunicato in forma scritta all'Associazione.</p> <p>3. L'esclusione dei soci è deliberata dall'Assemblea dei soci a maggioranza assoluta dei membri aventi diritto al voto:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) per comportamento contrastante con gli scopi dell'Associazione; 2) per persistenti violazioni degli obblighi statutari e regolamentari; 3) quando, in qualunque modo, arrechino danni morali o materiali all'Associazione; 4) per indegnità. <p>4. Prima di procedere all'esclusione devono essere contestati per iscritto al socio gli addebiti che allo stesso vengono mossi, consentendo facoltà di replica.</p> <p>5. Il socio in ogni caso decade in caso di mancato versamento della quota associativa per 2 anni consecutivi, salvo facoltà di sanatoria delle morosità contestate entro 30 (trenta) giorni dalla contestazione.</p> <p>6. Gli eredi del socio deceduto od il socio receduto, escluso o decaduto non hanno diritto alla restituzione delle quote associative versate.</p>

<p>sospende, dal momento della sua comunicazione all'Associato escluso, i diritti di partecipazione dell'Associato medesimo all'organizzazione e all'attività dell'Associazione con effetto dal momento in cui essa è comunicata all'Associato escluso.</p> <p>La deliberazione di esclusione provoca la cessazione delle qualità di Associato a far tempo dal primo giorno del secondo mese successivo a quello nel quale essa è comunicata all'Associato escluso a meno che, entro tale termine, essa sia impugnata innanzi al Collegio dei Probiviri. Qualora sia proposta l'impugnazione al Collegio dei Probiviri:</p> <p>a) il Collegio decide immediatamente se mantenere l'Associato escluso in stato di sospensione dai diritti di partecipazione all'organizzazione e all'attività dell'Associazione fintanto che il giudizio arbitrale non sia terminato;</p> <p>b) nel caso di non accoglimento dell'impugnazione, l'Associato è escluso dal momento in cui gli viene comunicata la decisione del Collegio;</p> <p>c) nel caso di accoglimento dell'impugnazione, cessa l'eventuale stato di sospensione in cui l'Associato si trovi.</p> <p>L'Associato escluso può ricorrere all'autorità giudiziaria entro sei mesi da quando gli è stata notificata la deliberazione del Collegio dei Probiviri.</p> <p>L'Associato del quale sia stata deliberata l'esclusione è tenuto al pagamento dell'intera quota annuale dovuta sia per l'esercizio nel corso del quale l'esclusione è deliberata sia per l'eventuale successivo esercizio nel corso del quale cessa la sua qualità di Associato a causa della deliberazione di esclusione.</p> <p>4. Gli eredi del socio deceduto od il socio receduto o escluso non hanno diritto alla restituzione delle quote associative versate.</p>	
<p style="text-align: center;">ART. 10</p> <p>DIRITTI E OBBLIGHI DEGLI ASSOCIATI</p> <p>1. Tutti gli associati hanno diritto:</p> <p>1) di partecipare effettivamente alla vita dell'Associazione;</p> <p>2) di eleggere le cariche elettive dell'Associazione, ad eccezione dei minorenni che non hanno diritto di voto;</p> <p>3) di partecipare all'Assemblea ordinaria e</p>	<p style="text-align: center;">ART. 8</p> <p>DIRITTI E DOVERI DEI SOCI</p> <p>1. Tutti i soci hanno diritto:</p> <p>1) di partecipare effettivamente alla vita dell'Associazione;</p> <p>2) di eleggere le cariche elettive dell'Associazione, ad eccezione dei minorenni che non hanno diritto di voto;</p> <p>3) di partecipare all'Assemblea ordinaria e</p>

<p>straordinaria con diritto di voto, ad eccezione dei minorenni che hanno diritto di partecipare e diritto di parola, ma non hanno diritto di voto;</p> <p>4) di accedere alle cariche associative;</p> <p>5) di prendere visione di tutti gli atti deliberati e di tutta la documentazione relativa alla gestione dell'Associazione con possibilità di ottenerne copia.</p> <p>2. Tutti gli Associati sono tenuti:</p> <p>1) ad osservare il presente statuto, gli eventuali regolamenti interni e le deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi;</p> <p>2) a frequentare l'Associazione, collaborando con gli organi sociali per la realizzazione delle finalità associative;</p> <p>3) a mantenere sempre un comportamento corretto nei confronti dell'Associazione e a non attuare iniziative che si rivelino in contrasto con le aspirazioni che ne animano l'attività;</p> <p>4) a versare la quota associativa annuale.</p> <p>3. Fermi restando i predetti diritti e doveri, l'Associazione garantisce a tutti i soci la disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative volte a garantire l'effettività del rapporto medesimo, escludendo espressamente la temporaneità della partecipazione alla vita associativa e prevedendo per gli associati o partecipanti maggiori d'età il diritto di voto per l'approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell'Associazione.</p>	<p>straordinaria con diritto di voto, ad eccezione dei minorenni che hanno diritto di partecipare e diritto di parola, ma non hanno diritto di voto;</p> <p>4) di accedere alle cariche associative;</p> <p>5) di prendere visione di tutti gli atti deliberati e di tutta la documentazione relativa alla gestione dell'Associazione con possibilità di ottenerne copia.</p> <p>2. Tutti i soci sono tenuti:</p> <p>1) ad osservare il presente statuto, gli eventuali regolamenti interni e le deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi;</p> <p>2) a frequentare l'Associazione, collaborando con gli organi sociali per la realizzazione delle finalità associative;</p> <p>3) a mantenere sempre un comportamento corretto nei confronti dell'Associazione e a non attuare iniziative che si rivelino in contrasto con le aspirazioni che ne animano l'attività;</p> <p>4) a versare la quota associativa annuale.</p> <p>3. Fermi restando i predetti diritti e doveri, l'Associazione garantisce a tutti i soci la disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative volte a garantire l'effettività del rapporto medesimo, escludendo espressamente la temporaneità della partecipazione alla vita associativa e prevedendo per gli associati o partecipanti maggiori d'età il diritto di voto per l'approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell'Associazione.</p>
--	---

TITOLO III – SISTEMA DI GOVERNANCE

<p style="text-align: center;">ART. 12</p> <p style="text-align: center;">ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE</p> <p>1. L'Associazione è caratterizzata dalla democraticità della struttura, dell'elettività e gratuità delle cariche associative.</p> <p>2. Sono Organi dell'Associazione:</p> <p>1) l'Assemblea degli Associati;</p> <p>2) il Consiglio Direttivo;</p> <p>3) il Comitato Esecutivo (se nominato)</p> <p>4) il Presidente dell'Associazione;</p> <p>5) Il Vice Presidente; (se nominato)</p> <p>6) Il Segretario-economista; (se nominato)</p> <p>7) Il Collegio dei Probiviri;</p> <p>8) L'Organo di Controllo (se la nomina è obbligatoria per legge o facoltativamente</p>	<p style="text-align: center;">ART. 9</p> <p style="text-align: center;">ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE</p> <p>1. L'Associazione è caratterizzata dalla democraticità della struttura, dell'elettività e gratuità delle cariche associative.</p> <p>2. Sono Organi dell'Associazione:</p> <p>1) l'Assemblea dei soci;</p> <p>2) il Consiglio direttivo;</p> <p>3) il Comitato esecutivo;</p> <p>4) il Presidente dell'Associazione;</p> <p>5) I Vice-presidente;</p> <p>6) Il Segretario-economista;</p> <p>7) Il Collegio dei Probiviri;</p> <p>8) Il Collegio dei Revisori dei Conti.</p> <p>3. L'elezione degli organi dell'Associazione non</p>
---	---

<p>deliberata dall'Assemblea);</p> <p>9) Il Collegio dei Revisori dei Conti (se la nomina è obbligatoria per legge o facoltativamente deliberata dall'Assemblea), che potrà essere anche monocratico.</p> <p>L'organo di controllo può assolvere anche le funzioni del Collegio dei Revisori dei Conti laddove i suoi membri siano iscritti al Registro dei Revisori.</p> <p>3. L'elezione degli organi dell'Associazione non può essere in alcun modo vincolata o limitata ed è informata a criteri di massima libertà di partecipazione all'elettorato attivo e passivo.</p>	<p>può essere in alcun modo vincolata o limitata ed è informata a criteri di massima libertà di partecipazione all'elettorato attivo e passivo.</p>
<p style="text-align: center;">ART. 13 ASSEMBLEA</p> <p>1. L'Assemblea è composta da tutti gli Associati ed è l'organo sovrano dell'Associazione.</p> <p>2. Hanno diritto di partecipare all'Assemblea e di esprimere il proprio voto tutti gli Associati che siano iscritti da almeno tre mesi nel Libro degli Associati. Essa si svolge nel rispetto dei principi di democraticità, di pari opportunità e di eguaglianza di tutti gli Associati.</p> <p>3. Ogni Associato ha diritto ad un voto.</p> <p>4. L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione. Essa si svolge e delibera utilizzando il metodo collegiale.</p> <p>5. Ogni socio potrà farsi rappresentare in Assemblea da un altro socio che non sia membro del Consiglio Direttivo, membro dell'Organo di Controllo, Revisore Legale o dipendente dell'Associazione con delega scritta. Ogni socio non potrà ricevere più di una delega.</p>	<p style="text-align: center;">ART. 10 ASSEMBLEA</p> <p>1. L'Assemblea è composta da tutti i soci ed è l'organo sovrano dell'Associazione.</p> <p>2. L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione.</p> <p>3. Ogni socio potrà farsi rappresentare in Assemblea da un altro socio con delega scritta. Ogni socio non potrà ricevere più di una delega.</p>
<p style="text-align: center;">ART. 14 CONVOCAZIONE E COMPETENZE DELL'ASSEMBLEA</p> <p>1. L'Assemblea si riunisce in seduta ordinaria, su convocazione del Presidente, almeno una volta all'anno entro il trenta di aprile per l'approvazione del Bilancio e ogniqualvolta lo stesso Presidente o il Consiglio Direttivo o almeno un decimo degli Associati ne ravvisino l'opportunità. In quest'ultimo caso, se il Consiglio Direttivo non vi provvede, la convocazione può essere ordinata dal Presidente del Tribunale.</p> <p>2. Le convocazioni sono effettuate mediante avviso inoltrato via e-mail od altra forma equipollente da recapitarsi ai soci almeno cinque giorni (ridotti ad un giorno in caso di</p>	<p style="text-align: center;">ART. 11 CONVOCAZIONE DELL' ASSEMBLEA</p> <p>1. L'Assemblea si riunisce in seduta ordinaria, su convocazione del Presidente, almeno una volta all'anno per l'approvazione del Bilancio e ogniqualvolta lo stesso Presidente o il Consiglio direttivo o almeno un decimo degli associati ne ravvisino l'opportunità.</p> <p>2. L'Assemblea ordinaria indirizza tutta la vita dell'Associazione ed in particolare:</p> <p>1. approva i bilanci consuntivo e preventivo, ratifica la quota di adesione annuale come determinata dal Consiglio Direttivo;</p> <p>2. elegge i componenti del Consiglio direttivo, del Collegio dei Revisori dei Conti e del Collegio dei Probiviri;</p> <p>3. delibera gli eventuali regolamenti interni e le</p>

<p>convocazione urgente) prima della data della riunione contenente ordine del giorno, luogo, data e orario della prima e della eventuale seconda convocazione, che non può essere fissata prima che siano trascorsi un giorno (ridotti a sei ore in caso di convocazione urgente) dalla prima convocazione, o in alternativa mediante analogo avviso da affiggersi all'albo della sede sociale almeno trenta giorni prima della data dell'Assemblea.</p> <p>L'avviso è inoltrato a tutti gli Associati, all'indirizzo e-mail indicato nel Libro degli Associati, ai Consiglieri e ai membri dell'Organo di Controllo, se nominato, agli indirizzi da essi dichiarati all'atto della nomina o successivamente.</p> <p>3. In difetto di convocazione formale o di mancato rispetto dei termini di preavviso, saranno ugualmente valide le adunanze cui partecipano di persona o per delega tutti gli Associati.</p> <p>4. Il vizio di formale comunicazione o di regolare preavviso è sanato dalla partecipazione dell'Associato (o di suo delegato) alla riunione di cui non si è avuto formale comunicazione o regolare preavviso.</p> <p>5. L'Assemblea ordinaria indirizza tutta la vita dell'Associazione ed in particolare:</p> <p>a) approva i bilanci consuntivo e preventivo, ratifica la quota di adesione annuale come determinata dal Consiglio Direttivo;</p> <p>b) nomina e revoca i componenti del Consiglio Direttivo, il Presidente, il Vice Presidente, i membri del Collegio dei Proviviri, nonché, ove sia obbligatorio o opportuno, i membri dell'Organo di Controllo e il Revisore Legale dei Conti;</p> <p>c) delibera sulla responsabilità dei membri degli Organi dell'Associazione e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;</p> <p>d) delibera gli eventuali regolamenti interni e le sue variazioni;</p> <p>e) delibera l'esclusione dei soci;</p> <p>f) delibera su tutte le questioni attinenti alla gestione sociale, che il Consiglio Direttivo riterrà di sottoporle.</p> <p>3. L'Assemblea straordinaria delibera:</p> <p>a) sulle modifiche dell'atto costitutivo e dello statuto, la trasformazione, la fusione, la scissione dell'Associazione;</p>	<p>sue variazioni;</p> <p>4. delibera l'esclusione dei soci;</p> <p>5. delibera su tutte le questioni attinenti alla gestione sociale, che il Consiglio direttivo riterrà di sottoporle.</p> <p>3. L'Assemblea straordinaria delibera:</p> <p>1. sulle modifiche dell'atto costitutivo e dello statuto;</p> <p>2. sullo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del suo patrimonio.</p> <p>4. Sia l'Assemblea ordinaria che quella straordinaria sono presiedute dal Presidente o in sua assenza gradatamente dai Vice-presidenti in ordine di anzianità o al membro del Consiglio più anziano d'età.</p> <p>5. Le convocazioni sono effettuate mediante avviso inoltrato via e-mail od altra forma equipollente da recapitarsi ai soci almeno cinque giorni (ridotti ad un giorno in caso di convocazione urgente) prima della data della riunione contenente ordine del giorno, luogo, data e orario della prima e della eventuale seconda convocazione, che non può essere fissata prima che siano trascorsi un giorno (ridotti a sei ore in caso di convocazione urgente) dalla prima convocazione, o in alternativa mediante analogo avviso da affiggersi all'albo della sede sociale almeno trenta giorni prima della data dell'Assemblea.</p> <p>6. In difetto di convocazione formale o di mancato rispetto dei termini di preavviso, saranno ugualmente valide le adunanze cui partecipano di persona o per delega tutti i soci.</p> <p>7. Il vizio di formale comunicazione o di regolare preavviso è sanato dalla partecipazione del socio (o di suo delegato) alla riunione di cui non si è avuto formale comunicazione o regolare preavviso.</p>
---	---

<p>b) sullo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del suo patrimonio.</p> <p>4. Sia l'Assemblea ordinaria che quella straordinaria sono presiedute dal Presidente o in sua assenza gradatamente dal Vice Presidente o dal membro del Consiglio Direttivo più anziano d'età. In ulteriore subordine, su decisione dell'Assemblea, da altro membro del Consiglio Direttivo o, in mancanza, da qualsiasi Associato. Il Presidente dell'Assemblea è assistito dal Segretario-economista. Il Presidente dell'Assemblea verifica la regolarità della costituzione dell'Assemblea, accerta l'identità e la legittimazione dei soggetti che vi partecipano, regola lo svolgimento dell'adunanza, accerta e proclama i risultati delle votazioni.</p>	
<p style="text-align: center;">ART. 15 VALIDITÀ DELLA COSTITUZIONE DELL' ASSEMBLEA</p> <p>1. L'Assemblea è validamente costituita in prima convocazione quando sia presente o rappresentata almeno la metà dei soci aventi diritto di voto ed in seconda convocazione qualunque sia il numero dei soci aventi diritto di voto intervenuti o rappresentati.</p>	<p style="text-align: center;">ART. 12 VALIDITA' DELL' ASSEMBLEA</p> <p>1. L'Assemblea è validamente costituita in prima convocazione quando sia presente o rappresentata almeno la metà dei soci aventi diritto di voto, ed in seconda convocazione qualunque sia il numero dei soci aventi diritto di voto intervenuti o rappresentati.</p>
<p style="text-align: center;">ART. 16 VOTAZIONI</p> <p>1. Le deliberazioni dell'Assemblea, sia in prima che in seconda convocazione, sono valide quando siano approvate dalla maggioranza dei presenti, eccezion fatta per le deliberazioni riguardanti l'esclusione di un Associato e per quelle riguardanti la modifica dello statuto per le quali è richiesto il voto favorevole della metà più uno dei soci aventi diritto di voto. Per la deliberazione riguardante lo scioglimento dell'Associazione e la relativa devoluzione del patrimonio residuo è richiesto il voto favorevole di almeno tre quarti degli Associati, sia in prima che in seconda convocazione.</p> <p>2. La dichiarazione di non partecipazione al voto e la dichiarazione di astensione dal voto si considerano come assenza del dichiarante dall'Assemblea.</p> <p>3. Non è ammesso il voto per corrispondenza.</p> <p>4. L'Assemblea può svolgersi anche con gli intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati (il collegamento solo in via audio è consentito unicamente quando l'Associazione non abbia più di venti</p>	<p style="text-align: center;">ART. 13 VOTAZIONI</p> <p>1. Le deliberazioni dell'Assemblea sono valide quando siano approvate dalla maggioranza dei presenti, eccezion fatta per le deliberazioni riguardanti l'esclusione di un socio e per quelle riguardanti la modifica dell'atto costitutivo o dello statuto e per la deliberazione riguardante lo scioglimento dell'Associazione e la relativa devoluzione del patrimonio residuo per le quali è richiesto il voto favorevole della metà dei soci aventi diritto di voto.</p> <p>2. Nelle deliberazioni che riguardano la loro responsabilità gli amministratori non hanno voto.</p>

<p>Associati), a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento degli Associati. In tal caso, è necessario che:</p> <p>a) sia consentito al presidente dell'Assemblea, anche a mezzo del segretario, di accertare inequivocabilmente l'identità e la legittimazione degli intervenuti, di regolare lo svolgimento dell'adunanza, di constatare e proclamare i risultati della votazione;</p> <p>b) si predisponga il foglio delle presenze, in cui devono essere indicati i nominativi dei soggetti intervenuti all'adunanza nei vari luoghi; detto foglio di presenza deve essere allegato al verbale dell'adunanza;</p> <p>c) sia consentito al segretario verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari;</p> <p>d) sia consentito agli intervenuti di interagire in tempo reale alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno;</p> <p>e) ove non si tratti di assemblea totalitaria, vengano indicati nell'avviso di convocazione i luoghi audio/video collegati a cura dell'Associazione, nei quali gli intervenuti possano affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove sono presenti il presidente dell'Assemblea e il soggetto verbalizzante.</p> <p>2. Nelle deliberazioni che riguardano la loro responsabilità gli amministratori non hanno voto.</p>	
<p style="text-align: center;">ART. 17 VERBALIZZAZIONE</p> <p>1. Le deliberazioni adottate dall'Assemblea dovranno essere riportate su apposito libro dei verbali a cura del Segretario-economista e da questi sottoscritte insieme al Presidente. Qualora l'adunanza sia verbalizzata da Notaio, questi sottoscrive il verbale in luogo del Segretario. Il verbale notarile deve essere trascritto nel relativo libro senza indugio.</p> <p>2. Le delibere assembleari devono essere pubblicate mediante affissione all'albo della sede.</p>	<p style="text-align: center;">ART. 14 VERBALIZZAZIONE</p> <p>1. Le deliberazioni adottate dall'Assemblea dovranno essere riportate su apposito libro dei verbali a cura del Segretario-economista e da questi sottoscritte insieme al Presidente.</p> <p>2. Le delibere assembleari devono essere pubblicate mediante affissione all'albo della sede.</p>
<p style="text-align: center;">ART. 18 CONSIGLIO DIRETTIVO</p> <p>1. Il Consiglio Direttivo è l'organo di amministrazione dell'Associazione.</p> <p>2. Esso è formato da un minimo di cinque a un massimo di quindici membri, compresi il</p>	<p style="text-align: center;">ART. 15 CONSIGLIO DIRETTIVO</p> <p>1. Il Consiglio direttivo è l'organo di amministrazione e indirizzo dell'Associazione.</p> <p>2. Esso è formato da quindici membri, nominati dall'Assemblea dei soci fra i soci medesimi.</p>

<p>Presidente, il Vice Presidente e il Segretario-economista, nominati dall'Assemblea degli Associati fra gli Associati medesimi.</p> <p>3. I membri del Consiglio Direttivo rimangono in carica tre esercizi e sono rieleggibili. L'incarico scade in coincidenza con l'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio d'esercizio relativo al terzo esercizio di durata della carica.</p> <p>4. Possono fare parte del Consiglio esclusivamente i soci maggiorenni. Non possono essere nominati e, se nominati, decadono dal loro ufficio, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito e chi sia stato condannato ad una pena che importa interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi.</p> <p>5. Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, uno o più dei componenti il Consiglio Direttivo decadano dall'incarico, il Consiglio medesimo può provvedere alla loro sostituzione nominando i primi tra i non eletti, che rimangono in carica fino allo scadere dell'intero Consiglio. Nell'impossibilità di attuare detta modalità o nel caso in cui decada oltre la metà dei membri del Consiglio, l'Assemblea deve provvedere alla nomina di un nuovo Consiglio direttivo.</p> <p>6. Il Consiglio direttivo nomina e revoca al suo interno un Vice-presidente e un Segretario-economista.</p> <p>7. Al Consiglio direttivo sono attribuite le seguenti funzioni:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) curare l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea; 2) curare l'organizzazione di tutte le attività dell'Associazione; 3) curare l'osservanza delle prescrizioni statutarie e degli eventuali regolamenti; 4) predisporre gli eventuali regolamenti che di volta in volta si renderanno necessari, facendoli approvare dall'Assemblea dei soci; 5) predisporre annualmente il bilancio preventivo e consuntivo; 6) provvedere agli affari di ordinaria e straordinaria amministrazione che non siano di competenza dell'Assemblea dei soci ivi compresa la determinazione della quota associativa annuale. <p>8. Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente o in caso di sua assenza dal Vice-presidente e, in assenza di entrambi, dal</p>	<p>3. I membri del Consiglio direttivo rimangono in carica due anni e sono rieleggibili.</p> <p>4. Possono fare parte del Consiglio esclusivamente i soci maggiorenni.</p> <p>5. Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, uno o più dei componenti il Consiglio direttivo decadano dall'incarico, il Consiglio medesimo può provvedere alla loro sostituzione nominando i primi tra i non eletti, che rimangono in carica fino allo scadere dell'intero Consiglio. Nell'impossibilità di attuare detta modalità o nel caso in cui decada oltre la metà dei membri del Consiglio, l'Assemblea deve provvedere alla nomina di un nuovo Consiglio direttivo.</p> <p>6. Il Consiglio direttivo nomina al suo interno un Vice-presidente e un Segretario-economista.</p> <p>7. Al Consiglio direttivo sono attribuite le seguenti funzioni:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) curare l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea; 2) curare l'organizzazione di tutte le attività dell'Associazione; 3) curare l'osservanza delle prescrizioni statutarie e degli eventuali regolamenti; 4) predisporre gli eventuali regolamenti che di volta in volta si renderanno necessari, facendoli approvare dall'Assemblea dei soci; 5) predisporre annualmente il bilancio preventivo e consuntivo; 6) provvedere agli affari di ordinaria e straordinaria amministrazione che non siano di competenza dell'Assemblea dei soci ivi compresa la determinazione della quota associativa annuale. <p>8. Il Consiglio direttivo è presieduto dal Presidente o in caso di sua assenza dal Vice-presidente e, in assenza di entrambi, dal componente del Consiglio più anziano di età.</p> <p>9. Il Consiglio direttivo è convocato di regola due volte all'anno e ogni qualvolta il Presidente lo ritenga opportuno o almeno cinque consiglieri ne facciano richiesta. Assume le proprie deliberazioni con la presenza della maggioranza dei suoi membri ed il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti: in caso di parità prevale il voto del Presidente.</p> <p>10. Le convocazioni devono essere effettuate mediante avviso e-mail od altra forma equipollente, da recapitarsi almeno cinque giorni prima della data della riunione, contenente</p>
--	---

componente del Consiglio più anziano di età.

9. Il Consiglio Direttivo è convocato di regola due volte all'anno e ogni qualvolta il Presidente lo ritenga opportuno o almeno cinque consiglieri o l'Organo di Controllo ne facciano richiesta. Assume le proprie deliberazioni con la presenza della maggioranza dei suoi membri ed il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti: in caso di parità prevale il voto del Presidente della riunione.

10. Le convocazioni devono essere effettuate mediante avviso e-mail od altra forma equipollente, da recapitarsi almeno cinque giorni prima della data della riunione, contenente ordine del giorno, luogo, data ed orario della seduta. In difetto di convocazione formale o di mancato rispetto dei termini di preavviso, saranno ugualmente valide le riunioni cui partecipano tutti i membri del Consiglio Direttivo e dell'Organo di Controllo, se nominato.

11. Il Consiglio Direttivo può svolgersi anche con gli intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei Consiglieri. In tal caso, è necessario che:

a) sia consentito al Presidente di accertare inequivocabilmente l'identità e la legittimazione degli intervenuti, di regolare lo svolgimento dell'adunanza, di constatare e proclamare i risultati della votazione;

b) si predisponga il foglio delle presenze, in cui devono essere indicati i nominativi dei partecipanti all'adunanza in ogni luogo; detto foglio di presenza deve essere allegato al verbale dell'adunanza;

c) sia consentito al segretario verbalizzante di percepire adeguatamente lo svolgimento dell'adunanza;

d) sia consentito agli intervenuti di partecipare in tempo reale alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno;

e) ove non si tratti di adunanza in forma totalitaria, vengano indicati nell'avviso di convocazione i luoghi audio/video collegati a cura dell'Associazione, nei quali gli intervenuti possano affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove sono presenti il

ordine del giorno, luogo, data ed orario della seduta. In difetto di convocazione formale o di mancato rispetto dei termini di preavviso, saranno ugualmente valide le riunioni cui partecipano tutti i membri del Consiglio Direttivo.

11. I verbali di ogni adunanza del Consiglio, redatti a cura del Segretario e sottoscritti dallo stesso e da chi ha presieduto la riunione, vengono conservati agli atti.

12. Il Consiglio Direttivo può attribuire ad uno o più dei suoi membri il potere di compiere determinati atti o categorie di atti in nome e per conto dell'Associazione.

<p>Presidente e il soggetto verbalizzante.</p> <p>12. I verbali di ogni adunanza del Consiglio, redatti a cura del Segretario e sottoscritti dallo stesso e da chi ha presieduto la riunione, vengono conservati agli atti.</p> <p>13. Il Consiglio Direttivo può attribuire ad uno o più dei suoi membri il potere di compiere determinati atti o categorie di atti in nome e per conto dell'Associazione.</p>	
<p style="text-align: center;">ART. 19 IL PRESIDENTE</p> <p>1. Il Presidente è eletto dall'Assemblea a maggioranza dei voti, egli è il rappresentante legale dell'Associazione, nonché Presidente dell'Assemblea dei soci e del Consiglio direttivo. Dura in carica tre anni senza limiti di rieleggibilità.</p> <p>2. In caso di sua assenza o impedimento le sue funzioni spettano al Vice Presidente o, in assenza, al membro del Consiglio più anziano d'età.</p> <p>3. Il Presidente ha la firma sociale sugli atti che impegnano l'Associazione sia nei riguardi dei soci che dei terzi.</p> <p>4. Il Presidente cura l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio Direttivo e, in caso d'urgenza, ne assume i poteri chiedendo ratifica allo stesso dei provvedimenti adottati nella riunione immediatamente successiva, che egli dovrà contestualmente convocare.</p>	<p style="text-align: center;">ART. 16 IL PRESIDENTE</p> <p>1. Il Presidente è eletto dall'Assemblea a maggioranza dei voti, egli è il rappresentante legale dell'Associazione, nonché Presidente dell'Assemblea dei soci e del Consiglio direttivo. Dura in carica due anni senza limiti di rieleggibilità.</p> <p>2. In caso di sua assenza o impedimento le sue funzioni spettano al Vice-presidente o, in assenza, al membro del Consiglio più anziano d'età.</p> <p>3. Il Presidente ha la firma sociale sugli atti che impegnano l'Associazione sia nei riguardi dei soci che dei terzi.</p> <p>4. Il Presidente cura l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio Direttivo e, in caso d'urgenza, ne assume i poteri chiedendo ratifica allo stesso dei provvedimenti adottati nella riunione immediatamente successiva, che egli dovrà contestualmente convocare.</p>
<p style="text-align: center;">ART. 20 IL VICE PRESIDENTE</p> <p>1. Il Vice presidente rappresenta l'Associazione in tutti i casi in cui il Presidente sia impossibilitato a farlo, e quando abbia ricevuto apposita delega dal Presidente stesso. Il solo fatto dell'agire del Vice Presidente in mancanza del Presidente costituisce per i terzi prova dell'impedimento del Presidente.</p>	<p style="text-align: center;">ART. 17 I VICE PRESIDENTE</p> <p>1. Il Vice presidente rappresenta l'Associazione in tutti i casi in cui il Presidente sia impossibilitato a farlo, e quando abbia ricevuto apposita delega dal Presidente stesso.</p>
<p style="text-align: center;">ART. 21 IL SEGRETARIO-ECONOMO</p> <p>1. Il Segretario-economo è scelto dal Consiglio Direttivo tra i suoi membri. Egli dirige gli uffici di segreteria dell'Associazione, cura il disbrigo delle questioni correnti, attenendosi alle direttive impartitegli dal Presidente.</p> <p>2. Il Segretario-economo firma la corrispondenza corrente e svolge ogni altro incarico che di volta in volta gli viene affidato dal Presidente e che lo Statuto gli riconosce.</p>	<p style="text-align: center;">ART. 18 IL SEGRETARIO-ECONOMO</p> <p>1. Il Segretario-economo è scelto dal Consiglio Direttivo tra i suoi membri. Egli dirige gli uffici di segreteria dell'Associazione, cura il disbrigo delle questioni correnti, attenendosi alle direttive impartitegli dal Presidente.</p> <p>2. Il Segretario-economo firma la corrispondenza corrente e svolge ogni altro incarico che di volta in volta gli viene affidato dal Presidente e che lo Statuto gli riconosce.</p>

<p>3. Egli è responsabile della consistenza di cassa e banca e deve rendicontare mensilmente al Consiglio direttivo le modalità ed i termini di impiego delle somme spese dall'Associazione nello svolgimento dell'attività sociale.</p>	<p>3. Egli è responsabile della consistenza di cassa e banca e deve rendicontare mensilmente al Consiglio direttivo le modalità ed i termini di impiego delle somme spese dall'Associazione nello svolgimento dell'attività sociale.</p>
<p style="text-align: center;">ART. 22</p> <p style="text-align: center;">IL COMITATO ESECUTIVO</p> <p>1. Il Comitato Esecutivo è composto dal Presidente, che lo presiede, dal Vice Presidente, dal Segretario-Economo e da altri due membri del Consiglio Direttivo indicati dal Presidente.</p> <p>2. Il Comitato Esecutivo collabora con il Presidente nell'attuazione delle delibere e degli indirizzi approvati del Consiglio Direttivo.</p> <p>3. I membri indicati dal Presidente rimangono in carica per tutta la durata del mandato del Presidente.</p> <p>4. Il Comitato Esecutivo si riunisce ogni qualvolta sia necessario per l'esercizio delle sue funzioni e delibera a maggioranza dei presenti senza formalità.</p>	<p style="text-align: center;">ART. 19</p> <p style="text-align: center;">IL COMITATO ESECUTIVO</p> <p>1. Il Comitato Esecutivo è composto dal Presidente, che lo presiede, dal Vice-presidente, dal Segretario-Economo e da altri due membri del Consiglio Direttivo indicati dal Presidente.</p> <p>2. Il Comitato Esecutivo collabora con il Presidente nell'attuazione delle delibere e degli indirizzi approvati del Consiglio Direttivo.</p> <p>3. I membri indicati dal Presidente rimangono in carica per tutta la durata del mandato del Presidente.</p> <p>4. Il Comitato Esecutivo si riunisce ogni qualvolta sia necessario per l'esercizio delle sue funzioni e delibera a maggioranza dei presenti senza formalità.</p> <p>5. Non è previsto alcun obbligo di verbalizzazione delle sue sedute, salvo espressa delibera del Consiglio Direttivo o di un membro del Comitato Esecutivo stesso.</p>
<p style="text-align: center;">ART. 23</p> <p style="text-align: center;">ORGANO DI CONTROLLO</p> <p>1. L'Organo di Controllo è formato, secondo quanto stabilito dall'Assemblea all'atto della nomina, da un Controllore Unico o da un Collegio di Controllori composto da tre Controllori Effettivi, a uno dei quali il Consiglio Direttivo attribuisce la carica di Presidente del Collegio dei Controllori.</p> <p>2. In caso di nomina di un Controllore Unico è nominato anche un Controllore Supplente. In caso di nomina di un Collegio di Controllori sono nominati anche due Controllori Supplenti. Coloro che hanno l'incarico di supplenza entrano in carica automaticamente in ogni caso di cessazione dalla carica dei soggetti che compongono l'Organo di Controllo con effetto dal giorno in cui ricevono, dal Presidente del Consiglio Direttivo, la notizia della cessazione dalla carica del Controllore Unico o di uno dei Controllori Effettivi.</p> <p>3. Nel caso di Organo di Controllo non tenuto alla revisione legale e composto da un Controllore Unico, deve essere nominato un soggetto appartenente a una qualsiasi delle</p>	<p style="text-align: center;">ART. 20</p> <p style="text-align: center;">COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI</p> <p>1. Il Collegio dei Revisori dei Conti è composto da tre membri effettivi e due supplenti, iscritti nel Registro dei Revisori Contabili, eletti dall'Assemblea ordinaria con mandato di tre esercizi fino all'approvazione del bilancio dell'ultimo esercizio di carica; i membri del Collegio sono rieleggibili.</p> <p>2. Nella riunione di insediamento, da indirsi a cura del Presidente dell'Associazione entro trenta giorni dall'elezione, il Collegio dei Revisori procederà alla nomina del suo Presidente. I Revisori dei Conti non possono ricoprire alcuna carica o incarico nell'ambito delle attività dell'Associazione. I Revisori dei Conti partecipano, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio Direttivo.</p> <p>3. In caso di impedimento o cessazione di un Revisore, per qualunque causa, subentra il membro supplente più anziano di età, che resta in carica fino all'Assemblea successiva, la quale deve provvedere all'elezione dei Revisori Effettivi e Supplenti necessari per l'integrazione del Collegio. I nuovi eletti scadono con quelli in</p>

<p>seguenti categorie:</p> <ul style="list-style-type: none"> - un soggetto iscritto al Registro dei Revisori Legali; oppure: - un soggetto iscritto all'Ordine degli Avvocati, all'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, all'Ordine dei Consulenti del Lavoro; oppure: - un soggetto avente la qualifica di professore universitario di ruolo in materie economiche o giuridiche. <p>4. Nel caso di Organo di Controllo non tenuto alla revisione legale e composto da un Collegio di Controllori, almeno uno dei Controllori Effettivi e almeno uno dei Controllori Supplenti devono appartenere a una qualsiasi delle categorie sopra indicate.</p> <p>5. Qualora competa all'Organo di Controllo l'esercizio obbligatorio per legge della funzione di revisione legale, esso è composto da un Controllore Unico (e da un Controllo Supplente) o da un Collegio dei Controllori (e due Controllori Supplenti) tutti iscritti nel Registro dei Revisori Legali.</p> <p>6. Non possono essere eletti alla carica di componente dell'Organo di Controllo e, se eletti, decadono dall'ufficio:</p> <ol style="list-style-type: none"> a) coloro che si trovano nelle condizioni previste dall'articolo 2382 c.c., vale a dire l'interdetto, l'inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi; b) il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado dei Consiglieri, gli amministratori, il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado degli amministratori delle società controllate dall'Associazione; c) coloro che sono legati all'Associazione o alle società da questa controllate da un rapporto di lavoro o da un rapporto continuativo di consulenza o di prestazione d'opera retribuita, ovvero da altri rapporti di natura patrimoniale che ne compromettano l'indipendenza; d) coloro che sono cancellati o sospesi dal Registro dei Revisori Legali; e) coloro che essendo stati nominati nella loro qualità di soggetti iscritti all'Ordine degli Avvocati, all'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, all'Ordine dei Consulenti del Lavoro oppure nella loro qualità 	<p>carica. Se con i Revisori Supplenti non si completa il Collegio, deve essere convocata l'Assemblea perché provveda all'integrazione del Collegio medesimo.</p> <p>4. Il Collegio dei Revisori è investito di ogni più ampio potere di vigilanza e controllo sulla gestione economico-finanziaria dell'Associazione ed in particolare:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) accerta la regolare tenuta della contabilità sociale e corrispondenza del bilancio alle risultanze della stessa; 2) redige annualmente una relazione al bilancio preventivo per l'anno seguente e sulla gestione economica dell'anno appena trascorso; la relazione viene presentata, insieme con il bilancio, all'Assemblea dei Soci per l'approvazione. 3) vidimare, constatandone la validità e la correttezza, le delibere di spesa del Consiglio Direttivo; 4) vigilare sull'osservanza delle leggi e dello statuto. <p>5. Il Collegio si riunisce ogniqualvolta sia necessario ai fini dell'esercizio delle proprie funzioni, su iniziativa del Presidente.</p> <p>6. Non è previsto alcun obbligo di verbalizzazione delle sedute, se non su esplicita delibera del Consiglio Direttivo o di un membro del Collegio stesso.</p>
---	---

<p>di professore universitario di ruolo in materie economiche o giuridiche, perdano tali predette loro qualità.</p> <p>7. L'Organo di Controllo dura in carica per tre esercizi e scade in coincidenza con l'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio consuntivo relativo al terzo esercizio di durata della sua carica. I suoi membri sono rieleggibili.</p> <p>8. L'Organo di Controllo svolge le funzioni previste dall'art. 30 CTS ed in particolare:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) vigila sull'osservanza della Normativa Applicabile e dello Statuto; b) vigila sul rispetto dei principi di corretta amministrazione dell'Associazione; c) vigila sul rispetto delle disposizioni del d.lgs. 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili; d) vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile dell'Associazione e sul suo concreto funzionamento; e) esercita il monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, con particolare riguardo alle norme di cui agli articoli 5, 6, 7 e 8, CTS; f) attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14, CTS; g) può in qualsiasi momento procedere (così come possono procedere individualmente i singoli membri dell'Organo di Controllo) ad atti di ispezione e di controllo, anche chiedendo al Consiglio Direttivo, al predetto fine, notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari. <p>9. I membri dell'Organo di Controllo partecipano di diritto alle adunanze dell'Assemblea, del Consiglio Direttivo e del Comitato Esecutivo.</p> <p>10. Il Collegio dei Controllori è convocato dal Presidente ogni qualvolta questi lo ritenga opportuno oppure ne sia fatta richiesta da uno dei membri del Collegio dei Controllori.</p>	
<p style="text-align: center;">ART. 25</p> <p style="text-align: center;">REVISIONE LEGALE</p> <p>1. La funzione di revisione legale è esercitata da una o più persone fisiche iscritte al Registro dei Revisori Legali o da una società di Revisione iscritta nel Registro dei Revisori Legali.</p> <p>La Revisione legale può essere anche conferita all'Organo di Controllo di cui all'art. 24, purchè</p>	

<p>i suoi membri siano iscritti al Registro dei revisori Legali.</p>	
<p style="text-align: center;">ART. 26</p> <p style="text-align: center;">IL COLLEGIO DEI PROBIVIRI</p> <p>1. Il Collegio dei probiviri è composto da tre membri nominati dall'Assemblea dei soci fra gli Associati stessi. I membri del Collegio durano in carica tre anni e sono rieleggibili.</p> <p>2. Il Collegio è presieduto da un Presidente eletto a maggioranza tra i suoi componenti.</p> <p>3. Tutte le eventuali controversie tra gli organi dell'Associazione, fra l'Associazione e gli Associati, nonché ogni controversia in merito all'interpretazione dello statuto, dei regolamenti e delle delibere degli organi sociali sono devolute al Collegio dei Probiviri il quale giudicherà ex bono at aequo senza formalità di procedura.</p> <p>4. Gli Associati sono tenuti a rivolgersi al Collegio dei Probiviri prima di ricorrere alla giurisdizione ordinaria secondo legge.</p> <p>5. La carica di membro del Collegio dei probiviri è incompatibile con ogni altra carica sociale.</p>	<p style="text-align: center;">ART. 21</p> <p style="text-align: center;">IL COLLEGIO DEI PROBIVIRI</p> <p>1. Il Collegio dei probiviri è composto da tre membri nominati dall'Assemblea dei soci fra i soci stessi. I membri del Collegio durano in carica due anni e sono rieleggibili.</p> <p>2. Il Collegio è presieduto da un Presidente eletto a maggioranza tra i suoi componenti.</p> <p>3. Tutte le eventuali controversie tra gli organi dell'Associazione, fra l'Associazione ed i soci, nonché ogni controversia in merito all'interpretazione dello statuto, dei regolamenti e delle delibere degli organi sociali sono devolute al Collegio dei Probiviri il quale giudicherà ex bono at aequo senza formalità di procedura.</p> <p>4. E' escluso il ricorso ad ogni altra giurisdizione.</p> <p>5. La carica di membro del Collegio dei probiviri è incompatibile con ogni altra carica sociale.</p>
<p style="text-align: center;">ART. 27</p> <p style="text-align: center;">I LIBRI SOCIALI E I REGISTRI CONTABILI</p> <p>1. I libri sociali e i registri contabili essenziali che l'Associazione deve tenere sono:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) il libro degli Associati; 2) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea; 3) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo; 4) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Comitato Esecutivo; 5) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di Controllo; 6) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Collegio dei Probiviri; 7) il libro della contabilità sociale; 8) il Registro dei Volontari. <p>2. Tali libri, prima di essere posti in utilizzo, devono numerati e firmati dal Presidente e dal Segretario-economista, in ogni pagina.</p> <p>3. Il Registro dei Volontari è regolamentato dalle medesime norme dello Statuto che disciplinano il Libro degli Associati. Il Registro dei Volontari può essere esaminato anche da ogni volontario, il quale può estrarne copie.</p>	<p style="text-align: center;">ART. 22</p> <p style="text-align: center;">I LIBRI SOCIALI E I REGISTRI CONTABILI</p> <p>1. I libri sociali e i registri contabili essenziali che l'Associazione deve tenere sono:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) il libro dei soci; 2) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea; 3) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo; 4) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Comitato Esecutivo; 5) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Collegio dei Revisori dei Conti; 6) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Collegio dei Probiviri; 7) il libro della contabilità sociale; <p>2. Tali libri, prima di essere posti in essere, devono numerati e firmati dal Presidente e dal Segretario-economista in ogni pagina.</p>

<p>4. Il Libro degli Associati e il Libro delle Adunanze e delle Deliberazioni delle Assemblee sono tenuti a cura del Consiglio Direttivo e possono essere esaminati da ogni Associato, il quale può estrarne copie.</p> <p>5. Il Libro delle Adunanze e delle Deliberazioni del Consiglio Direttivo è tenuto a cura del Consiglio Direttivo e può essere esaminato da ciascun Consigliere e da ciascun membro dell'Organo di Controllo, i quali possono estrarne copie. Gli Associati non hanno il diritto di esaminare detto Libro.</p> <p>6. Il Libro delle Adunanze e delle Deliberazioni del Comitato Esecutivo è tenuto a cura del Comitato Esecutivo e può essere esaminato da ciascun Consigliere e da ciascun membro dell'Organo di Controllo, i quali possono estrarne copie. Gli Associati non hanno il diritto di esaminare detto Libro.</p> <p>7. Il Libro delle Adunanze e delle Deliberazioni dell'Organo di Controllo è tenuto a cura dei membri dell'Organo di Controllo. Gli Associati e i Consiglieri non hanno diritto di esaminare detto Libro.</p>	
<p style="text-align: center;">ART. 28</p> <p style="text-align: center;">REMUNERAZIONE DELLE CARICHE SOCIALI</p> <p>L'Assemblea può deliberare la corresponsione ad amministratori, sindaci e a chiunque rivesta cariche sociali di compensi individuali proporzionati all'attività svolta, alle responsabilità assunte e alle specifiche competenze o comunque non superiori a quelli previsti in enti che operano nei medesimi o analoghi settori e condizioni.</p>	<p style="text-align: center;">ART. 23</p> <p style="text-align: center;">GRATUITA' DEGLI INCARICHI</p> <p>Tutte le cariche menzionate nel presente Statuto sono gratuite, salvo il rimborso delle spese debitamente documentate sostenute in nome e per conto dell'Associazione e/o per l'assolvimento di uno specifico incarico, ove preventivamente autorizzato dall'Assemblea.</p>

TITOLO IV – PATRIMONIO, FONDI, ESERCIZIO SOCIALE, SCIoglimento E DEVOLUZIONE

<p style="text-align: center;">ART. 29</p> <p style="text-align: center;">PATRIMONIO</p> <p>1. Il patrimonio sociale è indivisibile, da esso l'Associazione trae le risorse economiche per il proprio funzionamento e per lo svolgimento delle proprie attività ed è costituito:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) da beni mobili o immobili pervenuti all'Associazione a qualsiasi titolo; 2) dai contributi dei propri soci; 3) da contributi, finanziamenti, erogazioni, donazioni e lasciti diversi. 	<p style="text-align: center;">ART. 24</p> <p style="text-align: center;">PATRIMONIO</p> <p>1. Il patrimonio sociale è indivisibile, da esso l'Associazione trae le risorse economiche per il proprio funzionamento e per lo svolgimento delle proprie attività ed è costituito:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) da beni mobili o immobili pervenuti all'Associazione a qualsiasi titolo; 2) dai contributi dei propri soci; 3) da contributi, finanziamenti, erogazioni, donazioni e lasciti diversi.
---	---

<p>2. I contributi degli aderenti sono costituiti dalle quote associative annuali, stabilite dall'Assemblea e da eventuali contributi straordinari comunque volontari, stabiliti dall'Assemblea che ne determina l'ammontare.</p> <p>3. L'Associazione deve impiegare gli eventuali utili o avanzi di gestione per la realizzazione delle proprie attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse, ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. È in ogni caso vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili, avanzi di gestione, riserve o capitale ad Associati, promotori o altri soggetti partecipanti all'attività o alla conduzione dell'Associazione, anche in caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.</p>	<p>2. I contributi degli aderenti sono costituiti dalle quote associative annuali, stabilite dall'Assemblea e da eventuali contributi straordinari comunque volontari, stabiliti dall'Assemblea che ne determina l'ammontare.</p> <p>3. L'Associazione deve impiegare gli eventuali utili o avanzi di gestione per la realizzazione delle proprie attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.</p> <p style="text-align: center;">ART. 25 AVANZI DI GESTIONE</p> <p>1. Gli eventuali avanzi di gestione alla fine di ogni esercizio saranno destinati, negli esercizi successivi, agli scopi istituzionali. E' in ogni caso vietato distribuire utili, avanzi di gestione, riserve o capitale a Soci, promotori o altri soggetti partecipanti all'attività o alla conduzione dell'Associazione.</p>
<p style="text-align: center;">ART. 30 EROGAZIONE DEI FONDI</p> <p>1. Il Consiglio Direttivo delibera circa l'attribuzione dei fondi nell'ambito dello scopo sociale di cui all'articolo 3.</p> <p>2. In ogni caso il Consiglio Direttivo non è autorizzato a concedere garanzie di versamenti futuri, mentre può deliberare versamenti rateali da devolversi anche in più esercizi alla condizione che le somme promesse vengano accantonate all'atto della deliberazione in un fondo appositamente costituito.</p> <p>3. Il Consiglio Direttivo deve chiedere, all'atto dell'erogazione dei fondi, che il beneficiario ne presenti il rendiconto.</p>	<p style="text-align: center;">ART. 26 EROGAZIONE DEI FONDI</p> <p>1. Il Consiglio Direttivo delibera circa l'attribuzione dei fondi nell'ambito dello scopo sociale di cui all'articolo 3.</p> <p>2. In ogni caso il Consiglio Direttivo non è autorizzato a concedere garanzie di versamenti futuri, mentre può deliberare versamenti rateali da devolversi anche in più esercizi alla condizione che le somme promesse vengano accantonate all'atto della deliberazione in un fondo appositamente costituito.</p> <p>3. Il Consiglio Direttivo deve chiedere, all'atto dell'erogazione dei fondi, che il beneficiario ne presenti il rendiconto.</p>
<p style="text-align: center;">ART. 31 ESERCIZIO SOCIALE</p> <p>1. L'esercizio sociale decorre dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.</p> <p>2. Entro quattro mesi dalla fine di ogni esercizio verrà predisposto dal Consiglio direttivo il bilancio consuntivo ed il bilancio preventivo del successivo esercizio da presentare per l'approvazione in Assemblea, secondo quanto stabilito dalla Normativa Applicabile.</p> <p>3. Dovrà altresì essere redatto il Bilancio Sociale, ove ne ricorrano i presupposti, ex art. 14 CTS.</p> <p>3. I bilanci devono restare depositati presso la sede dell'Associazione i sette giorni che precedono l'Assemblea, convocata per la loro approvazione, a disposizione di tutti i soci.</p>	<p style="text-align: center;">ART. 27 ESERCIZIO SOCIALE</p> <p>1. L'esercizio sociale decorre dal 1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno.</p> <p>2. Entro quattro mesi dalla fine di ogni esercizio verrà predisposto dal Consiglio direttivo il bilancio consuntivo ed il bilancio preventivo del successivo esercizio da presentare per l'approvazione in Assemblea (vedi art. 20 c.c.).</p> <p>3. I bilanci devono restare depositati presso la sede dell'Associazione i 7 giorni che precedono l'Assemblea, convocata per la loro approvazione, a disposizione di tutti i soci.</p>

<p>4. L'Associazione tiene le scritture contabili prescritte dalla Normativa Applicabile.</p>	
<p style="text-align: center;">ART. 32 SCIoglimento</p> <p>1. Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea degli Associati che deve nominare uno o più liquidatori, preferibilmente tra gli amministratori e gli Associati, stabilendone i poteri.</p> <p>2. In caso di scioglimento per qualunque causa, l'Associazione devolve il suo patrimonio, previo parere dell'Ufficio di cui all'art. 45, comma 1 CTS e fatta salva ogni diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri Enti del Terzo Settore con finalità identiche o analoghe, secondo quanto deciso dall'Assemblea.</p>	<p style="text-align: center;">ART. 28 SCIoglimento</p> <p>1. Lo scioglimento dell'Associazione (vedi art. 27 c.c.) è deliberato dall'Assemblea dei soci che deve nominare uno o più liquidatori, preferibilmente tra gli amministratori ed i soci, stabilendone i poteri.</p> <p>2. In caso di scioglimento per qualunque causa, l'Associazione devolve il suo patrimonio ad altre organizzazioni con finalità identiche o analoghe.</p>
<p style="text-align: center;">ART. 33 RINVIO</p> <p>Per quanto non espressamente previsto dal presente Statuto si applicano le disposizioni contenute nel codice civile e nelle leggi vigenti in materia.</p>	<p style="text-align: center;">ART. 29 RINVIO</p> <p>Per quanto non espressamente previsto dal presente Statuto si applicano le disposizioni contenute nel codice civile e nelle leggi vigenti in materia.</p>